



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

"REGOLAMENTO DISCIPLINA PASSI CARRABILI"

(approvato con atto consiliare n. 62 del 27.11.2007)



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

INDICE

Art. 1 Contenuto del regolamento.

Art. 2 Definizioni di passo carrabile.

Art. 3 Autorizzazioni.

Art. 4 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5 Durata dell'autorizzazione.

Art. 6 Riconoscimento del passo carrabile.

Art. 7 Tassa.

Art. 8 Sanzioni.

Art. 9 Norma finale.

Art. 10 Entrata in vigore.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

ARTICOLO 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. – Il presente regolamento disciplina il rilascio della autorizzazione all'utilizzo dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n. 495) e nel Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/92, n. 495).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1 – Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, destinata a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata ed idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

2 – Nella zona antistante il passo carrabile, come definito al precedente punto 1., vige il divieto di sosta da indicare con l'apposito segnale di cui alla figura II.78 Codice della Strada.

3 – Nel caso in cui l'accesso alla proprietà privata sia posta a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, pertanto non soggetta a tassa, il divieto di sosta antistante il passo carrabile ed il posizionamento del segnale di cui al precedente punto 2., sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del d.lgs. n. 507/93. In tal caso la richiesta di occupazione di suolo pubblico non potrà estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati.

4 – Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere utilizzati nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. Per i tratti di strada provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, la richiesta dell'autorizzazione è subordinata al rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione Provinciale.

5- I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi di costruire .

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni previste dall'art. 46 Reg. C.d.S.:

- a) rispetto normativa edilizia e del Codice della Strada;
- b) esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c) caratteristiche e misure del passo carrabile (allegare planimetria);
- d) superficie di suolo pubblico occupato.

6 – L'apertura o modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (ex art. 46 c.1 C.d.S.) ed in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, previo parere dell'ufficio Polizia Municipale.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

ARTICOLO 3 – AUTORIZZAZIONI

1 – Competente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del passo carrabile è l'Ufficio Polizia Municipale.

2 – L' autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tributi, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 4 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA AUTORIZZAZIONE

1 – L' autorizzazione all'utilizzo del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 30 aprile, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, scadenza o revoca dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro un congruo termine indicato nel provvedimento stesso.

3 - Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune, provvederà, previa diffida, sulla base della vigente normativa ad eseguire direttamente i lavori, con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4 - L' autorizzazione all'utilizzo del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, con preavviso di 60 giorni, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo in ragione mensile.

5 - E' fatto obbligo per il titolare dell'autorizzazione:

- di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

- di comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio;

- di comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

- di restituire, all'apposito ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

ARTICOLO 6 – RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRAIO

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2 - Il cartello indicatore del passo carrabile dovrà essere montato sul battente a destra, guardando l'accesso, ad un'altezza di ml. 1.60 da terra (filo inferiore del cartello) e ad una distanza di ml. 0,50 dallo stipite laterale (filo destro del cartello), salvo casi particolari. All'interno del centro storico, alla presenza di particolari disegni dell'infisso (bugne, tavolati, ecc.) la posizione del cartello dovrà essere concordata con l'Ufficio Urbanistica. Il montaggio con misure diverse è consentito, previo parere obbligatorio dell'Ufficio Urbanistica, solo se il battente presenta dimensioni non compatibili.

In caso di assenza del battente, il cartello deve essere installato, con la stessa altezza sopra indicata ed immediatamente a destra dell'accesso, come di seguito indicato:

1. sul supporto esistente (recinzione, muro di cinta od altro);
2. in caso di mancanza di strutture, su apposito supporto metallico.

In particolare, nel caso di battente, recinzione o muro di cinta la cui altezza non permette di installare il segnale a ml. 1,60 da terra (filo inferiore del cartello), è consentito installare il medesimo in modo che il filo inferiore risulti ad almeno un metro da terra.

E' fatto obbligo al titolare dell'accesso di spostare il cartello indicatore sul battente, ove lo stesso fosse montato successivamente all' autorizzazione del passo.

ARTICOLO 7 – TASSA

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della relativa tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

2 - La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

ARTICOLO 8 – SANZIONI

1 - Le violazioni alle norme che disciplinano la presentazione della denuncia per l'occupazione del suolo pubblico ed il versamento della tassa sono punite come previsto dall'art. 53 del d.lgs 507/93.

ARTICOLO 9 – NORMA FINALE

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.

2 - Ai titolari di passi carrabili, già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, verranno rilasciate d'ufficio le relative autorizzazioni ed il prescritto segnale.

3 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al d.lgs 507/93, al d.lgs 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

1 – Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività.